



Prot. n. 0008109/II.2

Stornarella, 23 ottobre 2023

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
I.C. "Aldo Moro"
Stornarella-Ortona
Al DSGA
Al sito web
Atti

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe – a.s. 2023-2024

Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola. I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

I consigli di classe

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia).

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate.

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Ciascun Dirigente scolastico, visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5, vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR, deve provvedere a convocare le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe, con congruo anticipo.

La normativa

DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23;

O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni;

Art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94;



OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;

C.M. 3 agosto 2000 n. 192;

Nota USR Puglia del 12 settembre 2023 n. 33554.

Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.

Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Il coordinatore di classe illustrerà brevemente l'utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà l'assemblea. Proseguiranno le operazioni di voto in maniera autonoma tra i genitori della classe.

Chi vota

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.

Dove si vota

I Signori genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli. Nelle aule appositamente predisposte a cura dei genitori sarà istituito un seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. Il seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente, uno di segretario e l'altro di scrutatore. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Per la scuola primaria si provvederà a costituire un seggio unico per ciascuna interclasse.

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti.

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.

I verbali saranno riconsegnati al Fiduciario di ciascun plesso.

Come si vota

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. L'elettore apporrà poi la propria firma nell'apposito elenco degli elettori. Si ricorda che:

- i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
- i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994) e due nella scuola secondaria superiore, a cui si uniscono due rappresentanti degli studenti;
- che le elezioni hanno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;



- Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due preferenze nel caso dei Consigli di classe.

Si ricorda che:

- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Valvano
F.to digitalmente